

Comune di PIETRA MARAZZI

Provincia di Alessandria

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

<p><i>N.1</i></p> <p><i>Data 1/03/2024</i></p>	<p>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMATOPEA PITYOCAMPA) A CARICO DEI PROPRIETARI DI AREE VERDI E DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO.</p>
--	--

IL SINDACO

RILEVATO che le temperature anomale per l'attuale stagione invernale hanno anticipato le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

CONSIDERATO che, la proliferazione e la diffusione di questo lepidottero costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO ALTRESI' che dalle forme larvali di questi insetti infestanti si possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

RITENUTO necessario rafforzare e normare ulteriormente i disposti della normativa ministeriale con apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della processionaria del pino soprattutto nei luoghi vicini a strutture sensibili quali scuole, case protette, giardini pubblici, ospedali, ecc., dove il rischio igienico sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni inerenti la presenza di processionaria in varie zone del territorio comunale di proprietà privata;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare **entro 15 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*". Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino domestico (*Pinus pinea*), il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) e le specie di cedro e in particolare Cedro del Libano (*Cedrus libani*), Cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*), Cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*).

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria i proprietari, avvalendosi di ditte specializzate, dovranno immediatamente intervenire con la rimozione meccanica e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione dell'idonea profilassi. In caso si necessiti il taglio dei rami dove sono presenti i nidi, tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana per poi procedere alla distruzione degli stessi mediante abbruciamento.

È fatto assoluto **DIVIETO** di depositare rami con nidi di processionaria nella benna del verde presente all'Area Ecologica Comunale.

Al fine di garantire l'efficacia della lotta contro la processionaria, occorre procedere altresì ad una seconda fase contro le larve neonate attraverso una lotta biologica da effettuarsi nel periodo settembre – ottobre, in funzione degli andamenti climatici. Tale intervento dovrà essere eseguito da ditte specializzate con utilizzo di idonei prodotti a bassissima tossicità e lunga azione residuale.

È fatto altresì obbligo di esibire, a richiesta degli organi di controllo, la documentazione rilasciata dalle ditte specializzate inerente i trattamenti effettuati.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che, in caso di mancato adempimento alle disposizioni della presente ordinanza sindacale, saranno applicate le sanzioni previste;
- che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e per i successivi anni fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;

DEMANDA

al Comando Stazione Carabinieri di Bassignana e al Comando della Polizia Locale di Valenza e a tutti gli organi competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere all'applicazione della sanzione amministrativa in caso di accertamento di inadempienze della stessa.

AVVERTE

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dalla predetta data.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e apposizione nelle aree pubbliche;
- l'invio della presente Ordinanza al Comando Stazioni Carabinieri di Bassignana e al Comando della Polizia Locale di Valenza in convenzione di funzioni.

F.to
IL SINDACO
AIACHINO Claudio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2024 al 23/03/2024

Pietra Marazzi, li 08/03/2024

F.to
Istruttore Amministrativo
ZEN Cristina